

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

in Italia esiste un numero variabile fra le 55 e le 60 unità di testimoni di eventi criminosi che hanno in corso, o hanno avuto, un programma di protezione: si tratta di persone non provenienti da ambienti malavitosi, del tutto incensurati, perfettamente inseriti nella normale vita economica e sociale, spesso con avviate attività imprenditoriali; costoro sono diventati « testimoni di giustizia » per aver assistito a gravi eventi criminosi e per aver reso deposizioni, spesso decisive, che hanno consentito l'individuazione dei colpevoli e la loro condanna penale, oppure per essere parti offese di reati — di norma operatori economici vittime del racket dell'estorsione o di attività usuraie — che hanno deciso di opporsi e di collaborare con l'autorità giudiziaria, fornendo un rilevantisimo apporto alla disarticolazione di gravi forme di attività criminali, tali testimonianze sono particolarmente importanti, soprattutto nelle aree di consolidata tradizione omertosa, nelle quali sono rarissimi i casi di testimoni oculari di delitti: si tratta di un contributo eccezionale offerto da cittadini onesti che, senza alcuna aspettativa di premio, mettono a rischio la propria vita e quella dei propri familiari;

il valore di queste collaborazioni eleva vertiginosamente il rischio per la sicurezza personale, familiare e aziendale, sino al punto che le autorità locali non possono garantire misure di sicurezza compatibili con la prosecuzione di una normale attività; per questo motivo l'inizio della collaborazione coincide necessariamente con l'allontanamento dalla località d'origine, con la ricollocazione in una nuova sede protetta, e perfino col cambio delle generalità: l'attività lavorativa viene interrotta e compromessa in modo irrimedi-

abile; anni di sacrifici, di investimenti e di risparmi sono vanificati; il mensile corrisposto dallo Stato è mediamente inferiore rispetto al tenore di vita tenuto fino a quel momento; il mutamento delle generalità comporta disagi continui, ogni qual volta è necessario documentare la propria identità: dal momento in cui si chiedono le cure al Servizio sanitario nazionale alla iscrizione dei figli a scuola; crisi personali investono tutti i componenti del nucleo familiare, ma in modo particolare i bambini, per i quali l'identificazione col nome è un elemento di sicurezza e il cambiamento dello stesso provoca notevole disorientamento;

nella vigente legislazione si parla genericamente di misure di protezione e di assistenza « nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio » (articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8): vi è cioè una considerazione unitaria della condizione dei testimoni e di quella dei collaboratori di giustizia; in tal modo la vicenda dei primi viene accomunata a quella di chi, dopo aver militato in organizzazioni criminali e dopo aver commesso gravi delitti, decide di collaborare con l'autorità giudiziaria; ma esiste una profonda differenza fra gli uni e gli altri: i cosiddetti « pentiti » hanno consuetudini criminali che li hanno abituati a una certa spregiudicatezza, ma anche a essere considerati dai soggetti con i quali trattano come persone che hanno un passato tutt'altro che cristallino; i testimoni di giustizia sono invece persone che, non avendo mai avuto a che fare con le forze dell'ordine e con le aule di giustizia, sono già turbati dalla necessità di recarsi in un tribunale e di presentarsi davanti a un giudice; le privazioni, i trasferimenti e i danni morali e materiali che la loro scelta civile impone di subire provocano frustrazioni e umiliazioni, che sono poi ulteriormente accentuate dalla circostanza di essere trattati alla pari dei « pentiti »: e cioè di gente che

ha commesso delitti, e che ottiene benefici di vario tipo in cambio della collaborazione;

il trauma più forte lamentato dai testimoni di giustizia - più forte dei disagi logistici e degli svantaggi economici - è consistito e consiste nel ricevere da parte del personale addetto alla loro tutela una considerazione che non si distingue per nulla da quella dei collaboratori, e nel constatare che gli ambienti di destinazione sono stati informati dal personale medesimo della loro condizione di « pentiti »: il che provoca nelle persone che frequentano, anche solo per necessità, una evidente avversione e un altrettanto evidente fastidio; ai disagi si somma così l'abbandono della persona e dei suoi familiari alla disperazione, per l'estrema difficoltà di trovare un reddito onesto, e alla vendetta dei complici degli accusati;

nel 1998 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ha svolto una complessa indagine, articolata nell'audizione di alcuni soggetti che hanno vissuto l'esperienza della protezione - individuando dei casi emblematici, segnalati dagli stessi interessati - e dei responsabili istituzionali del sistema di protezione, i cui esiti sono stati riassunti in una relazione, approvata senza alcun voto contrario il 30 giugno 1999 e inviata ai Presidenti delle Camere; viene descritto un quadro allarmante di sostanziale abbandono dei testimoni di giustizia;

attorno alla condizione di questi soggetti che, pur nell'esiguità del numero, esprimono un alto valore simbolico, si conferma la credibilità delle istituzioni nella lotta alla mafia;

la garanzia di un adeguato futuro ai testimoni e alle loro famiglie incoraggerebbe altri a non avere remore nel riferire quanto è a propria conoscenza alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria;

la consapevolezza che lo Stato con le sue leggi, con i suoi provvedi-

menti amministrativi, ma soprattutto con i comportamenti dei suoi uomini, si fa carico in modo reale e concreto del destino dei testimoni, aiuterebbe a vincere le condizioni di omertà e, allo stesso tempo - estendendone il numero -, renderebbe meno eccezionale la loro posizione al punto da affievolire o eliminare, perché superflue, le stesse misure straordinarie di protezione dovendo essere l'obiettivo primario quello di consentire la permanenza nel luogo d'origine dei testimoni attraverso adeguate misure, delle quali, in ogni caso, va sempre verificata la possibilità;

solo attraverso una più diffusa rottura dell'omertà il « testimone » potrà essere assimilato ad un normale cittadino che compie il proprio dovere: quando, invece, testimoniare - come accade oggi, alla stregua dei « casi » illustrati - costituisce un salto nel buio, è impossibile che altri superino la ritrosia alla collaborazione;

l'esperienza di tanti testimoni lasciati al proprio destino quando non sono più utili processualmente talora viene divulgata dai mass media, e rappresenta per gli altri il più efficace incentivo a occuparsi dei « fatti propri », mentre proprio dai testimoni di giustizia lo Stato ricava un immediato profitto: se si dovessero quantificare i risultati ottenuti per effetto di queste collaborazioni essi risulterebbero immensi, con un risparmio in termini di uomini e mezzi in indagini che, a volte, rischiano di durare anni senza pervenire agli stessi risultati;

dai testimoni lo Stato, nel lungo termine, ricava un profitto ancora maggiore, perché il loro esempio permette di scalfire il muro di omertà, costituito da un misto di indifferenza, di acquiescenza e di convenienza, che ha le radici negli strati sociali dai quali solitamente provengono i testimoni: ne è prova la sproporzione tra il numero dei testimoni e quello dei collaboratori di giustizia;

l'intervento dello Stato nei confronti dei testimoni è ancora più doveroso, fra l'altro, per la totale gratuità della loro

esposizione, a differenza di quanto accade con i collaboratori di giustizia, la cui scelta consente di ottenere sul piano personale importanti benefici processuali e penitenziari;

a distanza di un anno dall'approvazione del documento sopra citato della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, nulla di sostanziale è stato fatto da parte del servizio centrale di protezione per dare attuazione alle specifiche proposte formulate dalla stessa Commissione, al punto che un gruppo consistente di testimoni di giustizia nelle passate settimane hanno protestato per più giorni davanti alla Camera e hanno realizzato uno sciopero della fame, e pertanto appare indilazionabile l'intervento del Governo:

impegna il Governo

a distinguere la condizione dei « testimoni » da quella dei « collaboratori di giustizia », già sul piano delle enunciazioni di principio, oggi contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8;

a prevedere per i testimoni di giustizia interventi di carattere risarcitorio e non premiale;

ad istituire all'interno del servizio centrale di protezione un'autonoma divisione per i testimoni;

a commisurare sul piano amministrativo protezione e assistenza al rischio e ai bisogni della/e persona/e interessata/e, e non anche al grado e alla durata del giudizio nel quale si è collocata la testimonianza, tenendo conto del tenore di vita che il testimone e i familiari tenevano prima dell'inizio delle dichiarazioni;

a risolvere immediatamente con adeguate provvidenze i casi di più urgente ed evidente disagio.

(1-00383) « Mantovano, Selva, Donato Bruno, Carmelo Carrara, Napoli ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

anche per i lavoratori del pubblico impiego, l'avvio di fondi pensione costituisce iniziativa indispensabile per compensare, almeno in parte, le inevitabili riduzioni del trattamento pensionistico principale che, col passare degli anni, saranno sempre più sensibili;

per favorire l'istituzione dalla previdenza complementare nell'ambito del personale del cosiddetto parastato il Parlamento, nel quadro dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria, ha introdotto una norma che prevede la chiusura delle casse previdenziali che assicurano a quel personale congrui trattamenti integrativi del trattamento pensionistico principale, con la garanzia dell'erogazione delle prestazioni giuridicamente acquisite al collocamento in quiescenza dell'interessato, cui sarà fatto carico di corrispondere un modesto contributo di solidarietà al momento della liquidazione;

i costi di tale operazione, comunque ingenti, sono stati posti a carico degli enti di appartenenza. Ciò rende evidente che, sostanzialmente, pur non figurando espressamente nel bilancio dello Stato, essi saranno posti a carico della fiscalità generale che sosterrà gli enti medesimi, ovviamente non autosufficienti dal punto di vista finanziario;

un analogo provvedimento sarebbe stato quanto mai opportuno anche per ciò che riguarda le casse ed i fondi di previdenza militari, cui il personale in servizio permanente delle forze armate è iscritto in via obbligatoria, nonostante sia un principio generale ormai acquisito dalla legislazione in materia il fatto che la partecipa-